

- 9) se si ponga in contrasto col diritto comunitario della concorrenza e/o coi principi fondamentali del diritto comunitario (il riferimento è in particolar modo al primo comma dell'art. 6 e all'art. 13 della convenzione europea per i diritti dell'uomo) una normativa nazionale che imponga al consumatore o comunque ad un terzo estraneo, danneggiato da un'intesa illecita e nulla ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE o da una pratica illecita di abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE, di rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni ad un giudice diverso da quello che sarebbe competente per territorio in base alla sede della filiale dell'assicurazione con cui ha stipulato il contratto o nel cui circondario il danneggiato ha il proprio domicilio, anche in relazioni ai diversi costi di giudizio che l'una o l'altra soluzione comporta;
- 10) se il diritto comunitario comporti per il giudice nazionale l'obbligo di disapplicare le norme nazionali in contrasto con esso o comunque d'interpretarle in modo conforme.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamts, Wien, con ordinanza 12 gennaio 2004, nella causa Rechtsstreit Koppensteiner GmbH contro Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.

(Causa C-15/04)

(2004/C 85/21)

Con ordinanza 12 gennaio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 gennaio 2004, nella causa Rechtsstreit Koppensteiner GmbH contro Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H., il Bundesvergabeamts, Wien, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se le disposizioni dell'art. 1, in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE⁽¹⁾, siano così incondizionate e sufficientemente precise che un singolo, nel caso di revoca del bando di gara dopo l'apertura delle offerte possa direttamente far valere tali disposizioni dinanzi al giudice nazionale e possa legittimamente proporre al riguardo una procedura di ricorso.
- 2) Per il caso in cui la questione sub 1) vada risolta in senso negativo: se l'art. 1, in combinato disposto con l'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, debba interpretarsi nel senso che gli Stati membri sono obbligati a rendere possibile in ogni caso sottoporre ad una procedura di ricorso la decisione dell'aggiudicatrice, precedente alla revoca del

bando di gara, di voler revocare il bando di gara (decisione di revoca analoga alla decisione di aggiudicazione), procedura in cui il ricorrente, indipendentemente dalla possibilità di richiedere un risarcimento danni dopo la revoca, possa ottenere l'annullamento della decisione ove ne ricorrano i presupposti.

⁽¹⁾ GU L 395, pag. 33.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 26 gennaio 2004

(Causa C-22/04)

(2004/C 85/22)

Il 26 gennaio 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Thomas van Rijn e dalla sig.ra Maria Contou-Durande, membri del servizio giuridico, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo provveduto affinché le imbarcazioni da pesca battenti la sua bandiera e che devono essere dotate di un sistema di localizzazione via satellite, ne fossero effettivamente dotate, a seconda del tipo di imbarcazione, rispettivamente il 30 giugno 1998 oppure il 1° gennaio 2000, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847⁽¹⁾.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sottolinea che la Repubblica ellenica non ha adottato misure idonee ad assicurare l'efficace funzionamento di un Centro di controllo della pesca a partire dal 1° luglio 1998, nonché misure atte a garantire che tutte le imbarcazioni da pesca battenti la sua bandiera fossero dotate di un sistema di localizzazione dal 1° luglio 1998 oppure dal 1° gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.